



La responsabilità del commercialista

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 21 gennaio 2026 n. 1365) rammenta che: *«?stato reiteratamente ribadito che **il commercialista incaricato anche solo di una consulenza ha lâ?obbligo, a norma dellâ?art. 1176, secondo comma, c.c., non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilit  per il cliente e rientrino nellâ?ambito della sua competenza, ma altres , tenuto conto della portata dellâ?incarico conferito, d ?individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente** (Cass. 23 giugno 2016 n. 13007) In questa prospettiva nomofilattica si pongono gli arresti successivi, che rimarcano come sia obbligo del commercialista, â?quale che sia lâ?oggetto specifico della prestazione , di **prospettare al cliente tanto le soluzioni praticabili, quanto quelle non praticabili, cos  da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il suo migliore interesse** (Cass. 27/5/2019 n. 14387, che ha ritenuta configurabile la responsabilit  del professionista il quale, nel rendere un parere sulla modalit  fiscalmente pi  conveniente per un socio lavoratore di uscire dalla societ , aveva prospettato al cliente la sola ipotesi del recesso, senza informarlo delle eventuali difficolt  legate alla possibilit  di cedere le proprie quote).*

*In altri termini, il professionista ha lâ?obbligo di diligenza da osservare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c., di **rendere comunque al cliente lâ?informazione pi  ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia che gli sia stata affidata** â? giungendo, ad esempio, anche a sconsigliarlo dallâ?intraprendere o proseguire un giudizio dallâ?esito probabilmente sfavorevole â? (cfr. Cass. 25/9/2024 n. 25699, in fattispecie di omessa informazione, da parte del commercialista e del ragioniere incaricati, circa la possibilit  di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie, con esborso di una somma minore rispetto al caso di rigetto delle loro difese dinanzi al giudice tributario)â?.*



Nel caso specifico all'esame del Collegio, quest'ultimo rileva che: *«allegato l'adempimento, a norma dell'art. 1218 c.c., e dimostrata come fatto pacifico la lesione dell'interesse presupposto cui correlare la causalit  materiale tra quell'inadempimento e il danno (cfr. Cass. 9/5/2024 n. 12760, pag. 16), nell'ipotesi consistente nelle sanzioni altrimenti evitabili, avrebbe dovuto essere il professionista convenuto quale debitore a provare di aver compiutamente adempiuto informando e interloquendo, onde restavano sempre deducibili come oggetto di mere difese i profili di adempimento rimasti privi di prova da parte dell'onerato di essa, ferme le complessive acquisizioni istruttorie cristallizzate, anche per mancata contestazione a questa s , nei termini per le emende assertive dell'eventuale quanto specifica allegazione contraria di aver informato il cliente».*

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

07 Feb 2026